

INCONTRO DI STUDIO

Rossi Dott. Federico

20 Febbraio 2026

1) Dichiarazione IVA 2026 (anno 2025)

- Modulistica da compilare (esenti/imponibili)
- Soggetti trimestrali: 16 marzo 2026 pagamento IVA saldo annuale 2025
- Scadenza Dichiarazione IVA: presentazione telematica entro 30/04/2026

2) Rette Scuola Paritaria & Asili Nido - Sezione Primavera (trasmissione telematica)

- Spese scolastiche e Rette Asilo Nido: incassate nel periodo 01/01 - 31/12 | 2025
- Comunicazione telematica: scadenza 16/03/2026
- Casi particolari e FAQ

3) Bonus Edilizi 2026 & Conto Termico 3.0

- Ecobonus 2026 / 2027 (36%)
- Sismabonus 2026 / 2027 (36%)
- Conto Termico 3.0: applicazione per gli Enti Religiosi?

4) Esenzione IMU & Finanziaria 2026: buone notizie!

- Attività Didattiche (parametri MIUR)
- Attività Assistenziali/Sanitarie (convenzioni)
- Giudizi tributari in corso / Richieste di rimborso

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

2/2

5) Esenzione IMU & Comodati gratuiti

- L. 160/2019: collegamento funzionale/strutturale e modalità non commerciale

6) Recupero ICI anni 2006-2011

- Come procedere?

7) Terzo Settore: ultimi aggiornamenti per gli Enti Ecclesiastici

- Onlus & 31/03/2026: ingresso nel RUNTS (?!)
- L'adesione alla Riforma da parte degli Enti Ecclesiastici
- Corso CNEC sul Terzo Settore

8) Servizio Sanitario Nazionale e Religiose/i Extra-UE

- Il punto della situazione per l'anno 2026: si confermano le 700,00€

9) Scadenze di periodo

- Comunicazione Erogazioni Liberali Enti Terzo Settore (16/03/2026)
- Rottamazione Quinquies – presentazione (30/04/2026)
- Certificazione Unica 2026: le prox scadenze (dipendenti / lav. autonomi)

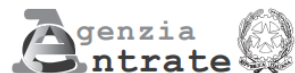
10) Corso di «Educazione Finanziaria» – in collaborazione con Sanpaolo Invest

- Ciclo di n. 2 incontro monotematici della durata di 45 minuti (date da definire)

I) Dichiarazione IVA 2026

(anno 2025)

Dichiarazione IVA 2026 (anno 2025)



IVA

Dichiarazione IVA 2026

Periodo d'imposta 2025

[LINK SITO AGENZIA ENTRATE](#)

(modello e istruzioni)

- Modulistica da compilare (esenti/imponibili – mensili/trimestrali)
- Scadenza Liquidazione IVA 4° Trimestre (2025): **16 marzo 2026** saldo annuale 2025
- Scadenza Dichiarazione IVA: presentazione telematica entro **30/04/2026**

Dichiarazione IVA 2026 (anno 2025)

1 - Quater - mensile DEF	(Esentì + Imponibili)
2 - Quater - trimestrale DEF	con separazione attività
3 - Esente+Imponibile - Mensile DEF	(Esentì + Imponibili)
4 - Esente+Imponibile - Trimestrale DEF	senza separazione attività
5 - Esente - Mensile DEF	(Esentì 100%)
6 - Esente - Trimestrale DEF	
7 - Imponibile - Mensile DEF	(Imponibili 100%)
8 - Imponibile - Trimestrale DEF	

Dichiarazione IVA 2026 (anno 2025)

Documenti da Allegare

Elenchiamo la **documentazione** che dovrà essere inviata allo **Studio** per l'elaborazione della **"DICHIARAZIONE IVA"** relativa al proprio Ente

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE – IVA (LIPE):

TRIMESTRALI:

- Comunicazione 1^trimestre 2025
- Comunicazione 2^trimestre 2025
- Comunicazione 3^trimestre 2025
- Comunicazione 4^trimestre 2025 (*scadenza 28 febbraio 2026*) *

MENSILI:

- Comunicazione gennaio/febbraio/marzo 2025
- Comunicazione aprile/maggio/giugno 2025
- Comunicazione luglio/agosto/settembre 2025
- Comunicazione ottobre/novembre/dicembre 2025 (*scadenza 28 febbraio 2026*) *

** Possibilità di anticipare la Dichiarazione IVA 2026 comunicando IV trimestre / ott-nov-dic nel quadro VP della stessa*

Dichiarazione IVA 2026 (anno 2025)

Documenti da Allegare

Elenchiamo, qui di seguito, la documentazione che dovrà essere inviata **allo Studio** per l'elaborazione della “**DICHIARAZIONE IVA**” relativa al proprio Ente > **NEI PROSSIMI GIORNI!!**

Copia del **MODELLO F24 – PAGAMENTO IVA a debito (2025)**

TRIMESTRALI

- Modello F24 (1^ - 2^ - 3^ Trimestre 2025) *il 4^ Trimestre scade il 16.03.2026*
- Modello F24 per eventuali RAVVEDIMENTI Iva

MENSILI:

- Modello F24 [dal mese di gennaio 2025 (16.02.2025) fino a dicembre 2025 (16.01.2026)]
- Modello F24 per eventuali RAVVEDIMENTI Iva

Dichiarazione IVA 2026 (anno 2025)

Documenti da Allegare

Elenchiamo, qui di seguito, la **documentazione** che dovrà essere inviata **allo Studio** per l'elaborazione della “**DICHIARAZIONE IVA**” relativa al proprio Ente > **NEI PROSSIMI GIORNI!!**

REGISTRI IVA – LIQUIDAZIONI DI PERIODO (2025):

TRIMESTRALI:

- Copia Registro Iva – LIQUIDAZIONI (1^ - 2^ - 3^ - 4^ Trimestre 2025)

MENSILI:

- Copia Registro Iva – LIQUIDAZIONI [dal mese di gennaio 2025 (16.02.2025) fino a dicembre 2025 (16.01.2026)]

Dichiarazione IVA 2026 (anno 2025)

ATTENZIONE



**NUOVI CODICI DI ATTIVITÀ ATECO
DAL 01/04/2025**

Dichiarazione IVA 2025 (anno 2024)

Codici ATECO 2025 modifiche nei titoli e nei contenuti

→ Nuova classificazione adottata dal 01/04/2025

Nessun obbligo di presentazione apposita
comunicazione di variazione Camera di Commercio/Agenzia Entrate
(facoltà tuttavia di comunicare il codice che meglio rappresenta l'attività)

ATTENZIONE: dalle dichiarazioni IVA dello scorso anno 2025 (per anno 2024), presentate dal 1° aprile 2025, andava già indicato il "nuovo" codice ATECO 2025

2) Trasmissione telematica Rette Scuola Paritaria e Asili Nido - Sezione Primavera (anno 2025)

Trasmissione telematica rette

Scuola Paritaria – Asili nido & Sez. Primavera

- Rette scolastiche e Rette Asilo Nido: incassate nel periodo 01/01 - 31/12 |2025
- Casi particolari e FAQ
- Comunicazione telematica: scadenza 16/03/2026
(per rette incassate 2025* *indipendentemente dal «periodo di riferimento»*)

** Attenzione alle rette incassate a fine anno....*

Trasmissione telematica rette

Scuola Paritaria – Asili nido & Sez. Primavera

FASE 1 – DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SCOLASTICHE / RETTE
ASILO - PAGAMENTO TRACCIABILE

FASE 2 – SOFTWARE DI COMPILAZIONE / MODALITA'
OPERATIVE / CONTROLLI DA EFFETTUARE

FASE 3 – TEMPI DI PREDISPOSIZIONE FILE / ASSISTENZA /
CORREZIONE MODELLI SCARTATI

Trasmissione telematica rette

Scuola Paritaria – Asili nido & Sez. Primavera

FASE 1 – DETRAIBILITA' DELLE SPESE SCOLASTICHE/RETTE
ASILO NIDO - PAGAMENTO TRACCIABILE (bonifico, ...)

Rette Scuola Paritaria

SCADENZA 16/03/2026

+ Gli Istituti scolastici inviano all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell'anno d'imposta precedente da parte delle persone fisiche.

- Con la stessa comunicazione, gli Istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche

(se spesa e rimborso / erogazioni e restituzioni avvengono nel medesimo anno si indica la somma risultante dalla compensazione!)

Rette Scuola Paritaria

QUALI SONO LE SPESE SCOLASTICHE DETRAIBILI NEL 2025?

È possibile portare in detrazione dall'Irpef lorda il **19%** delle spese sostenute per i propri figli per la frequenza di **scuole materne** (dell'infanzia), **elementari** (primarie di primo grado), **medie** (secondarie di primo grado) e **superiori** (secondarie di secondo grado statali, paritarie e private) su un massimale di € 1.000 ($1.000 \times 19\% = 190$ per figlio/a)

→ **TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA!**

SPESE SCOLASTICHE

(INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

Rette Scuola Paritaria

IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE SPESE SCOLASTICHE (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

- Attualmente i genitori possono portare in detrazione, per ciascun figlio, le spese relative all'istruzione nel **limite annuo di 1.000 €**
- Su tale somma spetta una detrazione del 19% pari a **190 € per ogni figlio**.
- Sulla spesa che eccede i 1.000 euro NON spetta alcuna detrazione.

ATTENZIONE!

- rileva ciò che è stato **pagato nel 2025**, indipendentemente dal periodo di riferimento
- e indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato ritirato o iscritto in ritardo: interessa prendere a riferimento la somma pagata **dall' 01/01/2025 al 31/12/2025**

Attenzione: passaggio tra ordini di Scuola. Materna → Elementare / Elementare → Medie / [FAQ]

Rette Scuola Paritaria

TIPOLOGIA DI SPESA SCOLASTICA	DETRAIBILITÀ
Spese per la frequenza scolastica (<u>tramite metodi tracciabili di pagamento</u>)	Ammesse in detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 1.000 € (x 19%) per anno 2025
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (<u>tramite metodi tracciabili di pagamento</u>)	Ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo (x 19%) * * Ns Circolare di Studio!

Rette Scuola Paritaria

SPESE DETRAIBILI / SPESE ESCLUSE

Sono **SPESE DETRAIBILI**:

- la tassa di iscrizione
- la tassa di frequenza
- le spese per la mensa scolastica

Restano **ESCLUSE** dalla detrazione:

- l'acquisto di materiale di cancelleria
- testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Chiarimenti Agenzia Entrate ‘Spese Scolastiche’

Spese sostenute per Testi scolastici, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio

Gite scolastiche, assicurazione della scuola, corsi di lingua, teatro, etc...

Servizio di trasporto scolastico

Assistenza al pasto, pre e post scuola

Spese per la mensa scolastica

Non detraibili (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)

Sono detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche, assicurazione della scuola, ed ogni altro contributo scolastico, **finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa**, deliberato dagli organi dell’istituto. (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)

E’ possibile detrarre come spese scolastiche, le spese sostenute per il servizio di trasporto, anche se è stato reso tramite il servizio del Comune, oppure di soggetti terzi rispetto alla scuola ed anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto. (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019)

Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e post scuola, **sono detraibili**, in quanto anche se forniti in orario extra curriculare, sono **considerati servizi strettamente legati alla frequenza scolastica**. (Circolare n. 68 del 4 agosto 20016)

Sono detraibili, le spese sostenute per la mensa scolastica, anche nel caso in cui il servizio mensa sia fornito da soggetti diversi rispetto alla scuola frequentata. Esempio, lo studente che usufruisce del servizio mensa del Comune o da cooperative. (Circolare n. 20 del 13 maggio 2011)

Rette Scuola Paritaria e Asili Nido – Sez. Primavera

PAGAMENTO «TRACCIABILE» OBBLIGATORIO DALL' 01/01/2020

A decorrere dal **1° gennaio 2020**, anche per la **detrazione delle spese scolastiche** in esame vige l'**obbligo di pagamento con mezzi tracciabili**.

Per pagare la retta e tutto ciò che abbiamo visto essere detraibile per il **2025** è necessario per il genitore aver cura di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come il **bancomat** e le **carte** o, in alternativa, gli **assegni** e i **bonifici**.

Pagamenti in contanti: nessuna detrazione!



Rette Scuola Paritaria e Asili Nido – Sez. Primavera

CONTO CORRENTE «COINTESTATO»

Potrebbe accadere che il GENITORE effettui il **bonifico da «conto cointestato»**.

In questo caso nulla è compromesso, poiché beneficerà della detrazione il contribuente intestatario della fattura (se dovuta) e del bonifico stesso.

La detrazione spetta a chi si dichiara, nei documenti rilevanti, soggetto che ha sostenuto le spese.

Pertanto, se nella copia del bonifico e nelle fatture di spesa è indicato il nome e il codice fiscale del marito, le detrazioni spetteranno a quest'ultimo (Circolare n. 19/E/2020).

Del resto, **la contitolarità del conto corrente tra coniugi non impedisce di ricondurre a uno solo di essi l'operazione di effettuazione e sostenimento della spesa.**

Né appare rilevante, nel contesto fiscale che qui interessa, la presunzione civilistica di comproprietà del denaro depositato sul conto cointestato (presunzione, peraltro, superabile a mezzo di prova contraria, per costante giurisprudenza).

Laddove, in assenza di fattura, il bonifico di partenza del conto cointestato non indica nella causale specificatamente nessuno dei due genitori, lo stesso verrà contabilizzato al 50% per ciascuno di essi.

Rette Scuola Paritaria e Asili Nido – Sez. Primavera

ESEMPIO

1. Tutto il pagato tracciabile eseguito con bonifico da genitore 1 o genitore 2 (conto corrente intestato ad una sola persona): verrà contabilizzato **sul genitore 1 o sul genitore 2**.
2. Tutto il pagato tracciabile eseguito con bonifico da genitore 1 e genitore 2 (conto cointestato): verrà contabilizzato **su genitore 1 e su genitore 2 (al 50%) qualora la causale non riporti l'attribuzione ad uno dei due genitori**.
3. Nel caso di pagamento tracciabile (assegno, carta, ...) laddove non in possesso del codice fiscale del pagatore: verrà utilizzata l'opzione **«codice fiscale pagatore non disponibile»** (rientreranno in questo caso tutti i pagamenti che si diversificano dal caso 1 e dal caso 2)
4. Nel caso in cui il pagamento sia stato fatto in tutto o in parte **«IN DENARO CONTANTE»**, in assenza di pagamento tracciabile, per detta quota **NON** dovrà essere predisposto alcun invio telematico.
5. Laddove a pagare in modo tracciato (non contante), per lo stesso iscritto, siano più soggetti, dovranno essere compilati **più righi, per ciascun pagatore**, all'interno del modulo del medesimo iscritto (*es. coniugi separati → «aggiungi soggetto»*)

RETTE

ASILO NIDO – SEZIONE PRIMAVERA

Rette Asilo Nido – Sezione Primavera

IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE

- Attualmente i genitori possono portare in detrazione, per ciascun figlio, le spese relative rette per la frequenza di asili nido nel **limite annuo di 632 euro**.
- Su tale somma spetta una **detrazione del 19%** pari a **120 euro per ogni figlio (632€ x 19%)**
- Sulla spesa che eccede i 632 euro NON spetta alcuna detrazione.

ATTENZIONE!

- rileva ciò che è stato **pagato nel 2025**, indipendentemente dal periodo di riferimento
- e indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato ritirato o iscritto in ritardo: interessa prendere a riferimento la somma pagata **dall' 01/01/2025 al 31/12/2025**.

Rette Scuola Paritaria e Asili Nido – Sez. Primavera

FASE 2 – SOFTWARE DI COMPILAZIONE / MODALITA' OPERATIVE / CONTROLLI DA EFFETTUARE

Rette Scuola Paritaria

SCUOLA PARITARIA

- LISTA DEI **CODICI FISCALI (BAMBINI E PAGATORI)** CORRETTI E CONTROLLATI SUL SITO DI AGENZIA ENTRATE <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf>
- **APPLICATIVO JAVA** (AGGIORNATO) INSTALLATO SUL PROPRIO COMPUTER
https://www.java.com/it/download/ie_manual.jsp?locale=it
- **SOFTWARE DI COMPILAZIONE AGENZIA ENTRATE** (SCARICABILE DAL SITO)
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/spese-scolastiche/infogen-spese-scolastiche>
- **SOFTWARE DESKTOP TELEMATICO** (SOLO PER CHI IN POSSESSO DI CREDENZIALI/CHIAVI «ENTRATEL» IN GRADO DI EFFETTUARE L'INVIO AUTONOMAMENTE)

Rette Scuola Paritaria

Software di compilazione - Spese scolastiche e relativi rimborsi

Scarica il software

Versione software: 1.0.2 del 02/05/2022.

Per avviare l'applicazione è sufficiente cliccare sul link sotto riportato. Per poter avviare l'applicazione anche successivamente, senza dover riaprire questa pagina, è necessario selezionare il link, cliccare sul tasto destro del mouse e selezionare dal menu "Salva oggetto con nome" per salvarlo in una cartella del proprio personal computer. Una volta salvato il file CompilazioneOSC.jnlp, l'applicazione può essere lanciata cliccando due volte sul file.

Quando viene avviata per la prima volta, l'applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l'installazione.

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

ⓘ Attenzione: gli importi nella comunicazione vanno indicati all'unità di euro.

Per eseguire il software selezionare il link: [Comunicazione Spese Scolastiche](#)



QUI PER SCARICARE

Informazioni

Operazioni preliminari

Requisiti tecnici

Aggiornamenti

Rette Scuola Paritaria

The screenshot shows the Agenzia Entrate website interface. At the top left is the logo 'Agenzia Entrate'. At the top right is a 'Guida' button. The main heading is 'Software di compilazione SPESE SCOLASTICHE'. Below this, there are two main options: 'Elenco Comunicazioni per riprendere compilazioni già iniziate' and 'Nuova Comunicazione solo la prima volta'. Between these two options are two buttons: 'Elenco Comunicazioni' and 'Nuova Comunicazione'. Orange arrows point from the text descriptions to their respective buttons.

Elenco Comunicazioni per riprendere compilazioni già iniziate

Nuova Comunicazione solo la prima volta

Elenco Comunicazioni Nuova Comunicazione

Rette Scuola Paritaria

Home Guida

ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE

Tipo Comunicazione

Ordinaria

?

Anno Riferimento

2023

?

FRONTESPIZIO DA COMPILARE

SOGGETTO OBBLIGATO

Codice Fiscale

?

Codice Fiscale dell'istituto scolastico: obbligatorio.

Denominazione

?

Denominazione dell'istituto scolastico: obbligatorio.

Comune

?

Comune dell'Istituto scolastico: obbligatorio.

Provincia

?

Provincia dell'Istituto scolastico: obbligatorio.

TIPO FORNITORE

Tipo Fornitore

Intermediario telematico.

?

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice Fiscale

?

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione: valore incongruente.

Impegno Telematico

Fornitura predisposta dal soggetto obbligato

?

INDIRIZZO EMAIL

Indirizzo Email

?

Indirizzo e-mail valido per eventuali contatti: obbligatorio.

Indietro

Spese Scolastiche Rimborsi Crea File

**CLICCARE SU
SPESE
PER INIZIARE**



Rette Scuola Paritaria

Home

ISCRITTO

Codice Fiscale

DLCLNZ90B08E783Z

?

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

☐ Codice fiscale Iscritto NON DISPONIBILE

DATI DEL PAGATORE E DELLE SPESE SOSTENUTE

Codice Fiscale

?

☐ Codice fiscale pagatore NON DISPONIBILE

Tasse scolastiche

0

?

Contributi ed erogazioni liberali deliberati dall'istituto

0

?

Erogazioni liberali non deliberate dall'istituto

0

?

Inserisci

ELENCO SOGGETTI CHE HANNO SOSTENUTO LE SPESE

Codice Fiscale

Tasse

Contributi

Erogazioni

RSSFRC61S09I436H

1500

0

0

Modifica

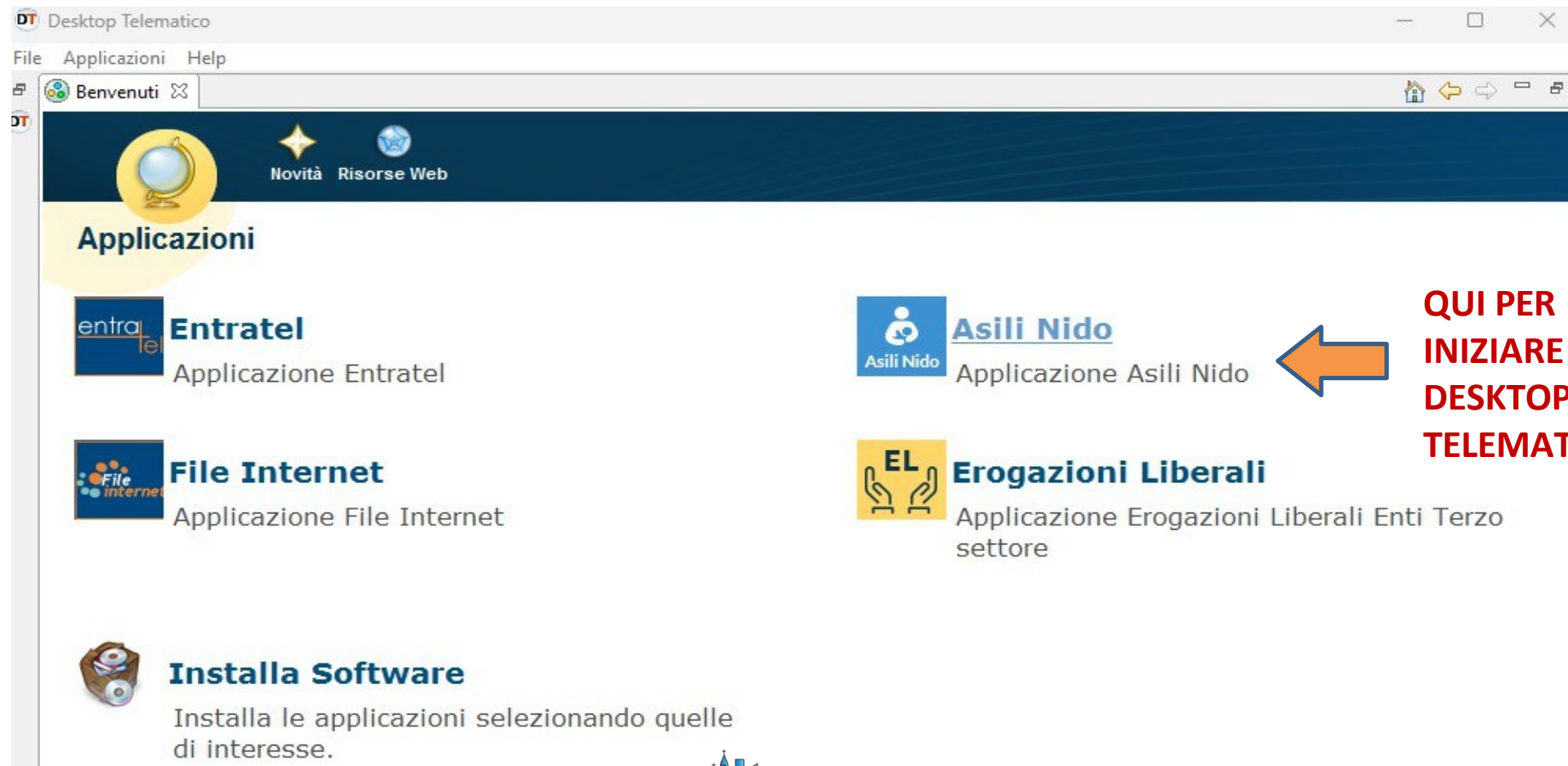
Elimina

Rette Asili Nido – Sez. Primavera

ASILO NIDO – SEZ. PRIMAVERA

- LISTA DEI **CODICI FISCALI (BAMBINI E PAGATORI)** CORRETTI E CONTROLLATI SUL SITO DI AGENZIA ENTRATE <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf>
- **SOFTWARE DESKTOP TELEMATICO** (SOLO PER CHI IN POSSESSO DI CREDENZIALI/CHIAVI «ENTRATEL» IN GRADO DI EFFETTUARE L'INVIO AUTONOMAMENTE)

Rette Asili Nido – Sez. Primavera



**QUI PER
INIZIARE CON
DESKTOP
TELEMATICO**

Rette Asili Nido – Sez. Primavera

Desktop Telematico

File Applicazioni Help

Asili Nido

Area di lavoro: Z:\AreaLavoroDesktopTelematico\Lor\Lor\AsiliNido

Directory di installazione: C:\DesktopTelematico\DesktopTelematico

Elenco documenti salvati nell'area di lavoro

Progressivo	Data ultima modifica	Codice Fiscale	Anno riferimento	Tipo Invio
1	18/02/2019 11:37:13	02641010588	2017	Sostitutivo
2	27/02/2018 15:51:48	02641050584	2017	Sostitutivo
3	18/02/2019 11:38:52	02425580582	2017	Sostitutivo
4	19/02/2019 15:14:21	02501050583	2018	Ordinario
5	27/02/2019 14:42:30	02641010588	2018	Sostitutivo
6	27/02/2019 15:46:52	02510720580	2018	Sostitutivo
7	22/02/2019 10:18:24	02569960582	2018	Sostitutivo
8	0		2018	Annullamento
9	0		2018	Ordinario
10	27/02/2019 15:07:18	02641010588	2019	Ordinario
11	18/02/2020 15:07:13	02641010588	2020	Ordinario
12	18/02/2021 15:07:13	02641010588	2020	Ordinario
13	18/02/2021 16:55:44	02641050584	2020	Ordinario
14	19/02/2021 08:54:14	02510720580	2020	Ordinario
16	16/02/2021 15:07:13	02641010588	2021	Ordinario
17	22/02/2021 15:07:13	02510720580	2021	Sostitutivo
18	18/03/2022 16:00:00	02641010588	2021	Ordinario
19	31/01/2023 09:54:01	02641010588	2021	Ordinario
20	18/04/2023 16:40:38	02641050584	2022	Ordinario
21	18/04/2023 16:40:57	02641010588	2022	Ordinario
22	18/04/2023 16:41:06	02641010588	2022	Ordinario

CLICCARE SU 'NUOVO' PER INIZIARE UNA NUOVA COMUNICAZIONE

Nuovo Apri Elimina Stampa PDF

Rette Asili Nido – Sez. Primavera

Asili Nido - Nuovo Documento

Soggetto obbligato alla comunicazione

Inserire i dati dell'asilo nido o del soggetto a cui sono state versate le rette di frequenza o che ha emesso i rimborsi

Codice fiscale	
Tipologia soggetto	Asili nido pubblici e privati
Email	

FRONTESPIZIO DA COMPILARE

Tipologia di invio

Inserire l'anno in cui sono state versate le rette o emessi i rimborsi e selezionare il tipo di comunicazione

Anno di riferimento	2023
Tipologia di invio	Invio ordinario

Soggetto che assume l'impegno alla presentazione telematica

Se la presentazione telematica della comunicazione è a cura di un intermediario telematico, diverso dal soggetto obbligato, inserire i dati in questa sezione

Codice fiscale intermediario	
Impegno a trasmettere in via telematica	Comunicazione predisposta dal contribuente
Salva comunicazione Rette Rimborsi Lista Documenti	

**CLICCARE SU 'RETTE' PER
INIZIARE LA COMUNICAZIONE**

Rette Asili Nido – Sez. Primavera

**DOPO AVER INSERITO IL CODICE FISCALE DEL
BAMBINO, DEL SOGGETTO PAGATORE E
DELL'IMPORTO,
CLICCARE SU «AGGIUNGI SOGGETTO»
E POI «SALVA SCHEDA» PER TORNARE ALL'ELENCO E
PROCEDERE AD UN NUOVO INSERIMENTO**

Rette Scuola Paritaria e Asili Nido – Sez. Primavera

**FASE 3 – TEMPI DI PREDISPOSIZIONE FILE / ASSISTENZA /
CORREZIONE MODELLI SCARTATI**

Rette Scuola Paritaria e Asili Nido – Sez. Primavera

TEMPI DELL'OPERAZIONE: come organizzarsi?

Per quanto riguarda l'ENTE RELIGIOSO il **primo controllo sono i codici fiscali**!

Siccome **possono esserci «più invii»**, ogni Scuola / Asilo può predisporre il proprio file telematico: l'Agenzia delle Entrate permette **invii cumulativi**.

Una volta che la singola Scuola ha predisposto il proprio file, si aprono 2 possibilità:

1. **il file viene direttamente inviato dallo stesso Ente**, tramite il proprio Entratel, servendosi del Desktop Telematico
2. **il file viene inviato ai propri Consulenti che, in qualità di intermediari, procederanno all'invio telematico** → Attenzione: in questo caso occorrerà compilare nel frontespizio la sezione relativa all'intermediario riportando il suo "codice fiscale".

Asili Nido – Sez. Primavera

TEMPI DELL'OPERAZIONE: come organizzarsi?

Per i Clienti di Studio

Asili Nido / Sez. Primavera → DESKTOP TELEMATICO

- **Chi ha Desktop Telematico**
 - può procedere, una volta che sono stati verificati tutti i codici fiscali, alla compilazione e all'invio
- **Chi NON ha Desktop Telematico**
 - dovrà fornire allo Studio i dati degli alunni da comunicare, compilando una specifica Tabella (→ [clicca qui](#)) con i codici fiscali già verificati
 - lo Studio provvederà poi a caricare tali dati «prelevandoli» dalla tabella compilata
 - lo Studio invierà telematicamente il file

Scuola Paritaria

TEMPI DELL'OPERAZIONE: come organizzarsi?

Per i Clienti di Studio

Scuole Paritarie → SOFTWARE AGENZIA ENTRATE

- **Chi riesce ad inviare telematicamente**
 - può procedere, una volta che sono stati verificati tutti i codici fiscali, alla compilazione e all'invio
- **Chi NON riesce ad inviare telematicamente**
 - dovrà creare il file, con i codici fiscali già verificati, indicando come intermediario: RSSFRC61S09I436H
 - inviare tale file allo Studio, che provvederà all'invio telematico

Rette Scuola Paritaria e Asili Nido – Sez. Primavera

TEMPI DELL'OPERAZIONE: come organizzarsi?

Termine ultimo di trasmissione telematica 16/03/2026

Occorre procedere con la massima sollecitudine poiché, come già accaduto per gli Asili nido e per altre comunicazioni, **l'Agenzia delle Entrate SCARTA la comunicazione in presenza di codici fiscali non presenti in anagrafica tributaria.** In questo caso è necessario inviare una **comunicazione «sostitutiva» entro il 16/03/2026**, oppure successivamente a tale data, **entro 5 giorni dalla comunicazione di scarto.**

Tale scarto potrà costituire un notevole aggravio per l'Ente!

Per tale motivo occorre immediatamente attivarsi per predisporre ed inviare, così da avere tutto il tempo necessario laddove, come detto, dovessero verificarsi degli SCARTI delle comunicazioni inviate.

Tempo max → 6 MARZO 2026



TEMPI DELL'OPERAZIONE: come organizzarsi?

Per i Clienti di Studio

ATTENZIONE

per tutti gli eventuali caricamenti/invii da parte dello Studio,
materiale e file dovranno essere forniti necessariamente
entro e non oltre la data del 06/03/2026

Rette Scuola Paritaria e Asili Nido – Sez. Primavera

Casi particolari e FAQ

FAQ → importo detraibile 1.000€

Casi particolari e FAQ 1/7

Se gli importi detraibili sono limitati a 1.000 è pensabile di creare la dichiarazione per l'Agenzia delle Entrate fino a quell'importo?

Potremmo snellire il lavoro da effettuare di non poco, considerando che bastano i versamenti di tre mesi per raggiungere quella soglia. E' necessario comunicare comunque l'intero importo delle rette incassate tramite strumenti tracciabili (bonifico, ...).

A volte i versamenti sono di cifre superiori a quelle previste per la retta e la mensa, in quanto i genitori aggiungono i pagamenti di servizi o attività extrascolastiche senza specificarlo nella causale, è corretto registrare solo l'importo previsto per le spese scolastiche tralasciando altri importi non meglio definibili?

Qualora le attività e i servizi extra-scolastici siano previsti dal PTOF e rientrino in spese detraibili (gite scolastiche, contributi volontari e erogazioni liberali; pre e post scuola; contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa; assistenza al pasto; ecc..) vanno inserite nel modello. Qualora non rientrano tra queste, non devono essere considerate nella compilazione del modello di comunicazione.

FAQ → compilazione per ciascuna Scuola

Casi particolari e FAQ 2/7

Per le dichiarazioni lavorate in tempi successivi si era detto di utilizzare il pulsante elenco dichiarazioni (per recuperare quella già iniziata in tempi precedenti). Ma se tutte le Scuole della Congregazione fanno dichiarazioni separate e queste sono collegate sempre allo stesso codice fiscale dell'Ente, la lista delle dichiarazioni nel tempo sarà lunga e poter recuperare quella già avviata per una sede diventa complicato, anche perché quello che è visibile dalla lista dei dati inseriti sono solo codici fiscali e importi. Non c'è un modo alternativo per procedere?

Nell'eventualità in cui ogni Scuola provveda all'inserimento dei dati in maniera autonoma nel software di compilazione, e questo avviene su PC diversi, ogni Scuola dopo aver salvato il file, quando andrà a recuperarlo troverà solamente il file salvato in precedenza. Non troverà i file salvati da altre Scuole su altri pc.

Qualora invece sia il centro a compilare il modello per tutte le Scuole potrà agire in due modi:

- *crea un unico file inserendo tutti i dati di tutte le Scuole; (sconsigliato)*
- *crea un file per ogni Scuola, facendo riferimento al numero ID che gli viene assegnato dal programma ogni qualvolta si inizia a compilare una nuova Comunicazione per ogni Scuola diversa. Il numero ID permetterà di identificare la Scuola a cui dobbiamo aggiornare i dati una volta effettuata e salvata la prima compilazione.*

FAQ → più ordini di Scuole / conto corrente

Casi particolari e FAQ 3/7

In presenza di più ordini di Scuole, posso fare un file per ogni ordine o devo farne uno unico?

Si lascia all'Ente la possibilità di scegliere la procedura ritenuta migliore. Da parte nostra, sebbene ci sia ampia facoltà, riteniamo opportuno creare quantomeno un file per ogni ordine di Scuola.

Conto cointestato?

In assenza di diversa comunicazione la quota del bambino va divisa al 50% tra ciascun genitore.

FAQ → passaggio tra ordini di Scuole I/2

Casi particolari e FAQ 4/7

Nel caso in cui un bambino, nel corso del 2025, iscritto all'Asilo Nido vada poi a frequentare la Scuola Materna paritaria, come si deve procedere con la Comunicazione?

In questo caso occorre gestire in maniera del tutto autonoma e distinta, a seconda delle rette incassate nel 2025, le due diverse fattispecie:

- Asilo Nido → si prenderà ad oggetto le rette incassate a mezzo bonifico, ..., nel corso del 2025, così da indicarle nell'apposita Comunicazione relativa appunto all'Asilo Nido (software su Desktop telematico, come già avvenuto per gli anni precedenti)
- Scuola Materna → si prenderà al contrario ad oggetto le rette incassate a mezzo bonifico, ..., nel corso del 2025, specificatamente inerenti la Scuola materna così da indicarle per la prima volta nella nuova comunicazione relativa alle rette della Scuola paritaria (software agenzia entrate)

Esempio:

Anno 2025 – Bambino presente Asilo Nido da gennaio a giugno 2025 – (Comunicazione su software Asili Nido su Desktop Telematico come per anni precedenti)

Anno 2025 – Bambino presente Scuola Materna paritaria da settembre a dicembre 2025 - (Comunicazione su software Agenzia Entrate)

FAQ → passaggio tra ordini di Scuole 2/2

Casi particolari e FAQ 5/7

Nel caso in cui un bambino, nel corso del 2025, iscritto alla Scuola Materna paritaria, vada poi a frequentare la Scuola Elementare paritaria, come si deve procedere con la Comunicazione?

In questo caso, trattandosi del medesimo bambino, nonché trattandosi della medesima Comunicazione da adottare (Comunicazione su software Agenzia Entrate), potrebbe essere possibile inviare un'unica Comunicazione su software Agenzia Entrate.

A nostro avviso, per una migliore organizzazione delle Comunicazioni sarebbe opportuno inserire il medesimo bambino in due distinte Comunicazioni:

- *per un primo periodo, nella Comunicazione relativa alla Scuola Materna per le rette incassate con strumenti tracciabili riferite alla stessa;*
- *per un secondo periodo, nella Comunicazione relativa alla Scuola Elementare per le rette incassate con strumenti tracciabili riferite alla stessa.*

*In alternativa, come detto, laddove la Scuola intenda procedere nei confronti del bambino, ovvero dei suoi genitori, con un'**unica Comunicazione** (comprendente Materna + Elementare) le rette incassate con strumenti tracciabili andranno sommate con riferimento all'intero anno 2025.*

FAQ → rimborso Rette

Casi particolari e FAQ 6/7

Nel caso in cui i genitori paghino con strumenti tracciabili la retta per l'anno 2025 e l'anno successivo il Comune riconosca a proprio carico una parte della stessa retta, così che i genitori di conseguenza hanno diritto al “rimborso” di quanto pagato in eccedenza, come redigere la Comunicazione?

In questo caso, la Scuola al 31/12/2025 dovrà far riferimento, in ogni caso, a tutte le rette incassate in modo tracciabile, poiché tali rette dovranno costituire necessariamente oggetto di Comunicazione 2025 entro il prossimo 16/03/2026.

Qualora poi, nell'anno 2026, tutto o parte delle rette comunicate nel 2025, viene rimborsato dal Comune alla Scuola (che di conseguenza la rimborserà alla famiglia), in tal caso nella Comunicazione delle rette per l'anno 2026, da presentarsi il 16/03/2027, la Scuola, per il bambino in oggetto, dovrà indicare la somma restituita alla famiglia per cui è avvenuto un “rimborso” (operazione contraria a quell'anno precedente).

Qualora le rette vengano pagate nel 2025 e la restituzione del Comune avvenga nello stesso anno 2025, in tutto o in parte, la Comunicazione da effettuarsi entro il prossimo 16/03/2026, dovrà essere fatta “al netto” (Retta incassata - meno - retta rimborsata)

FAQ → verifica Codici Fiscali

Casi particolari e FAQ 7/7

I contributi / le rette per la frequenza e la mensa sono stati pagati in parte in contanti e in parte mediante strumenti tracciabili; quale importo occorre indicare nella Comunicazione spese scolastiche?

(Ovviamente) Solo l'importo pagato mediante strumenti tracciabili.

Nell'importo complessivo della Comunicazione deve essere inserita anche la quota di iscrizione che viene pagata prima dell'inizio dell'anno scolastico o devono essere indicate solamente le rette periodicamente versate per la frequenza nell'anno di riferimento?

La quota di iscrizione è compresa negli importi detraibili e deve essere accorpata alle rette e alle altre spese detraibili pagate nell'anno.

Qualora non si disponga di copia della tessera sanitaria del genitore pagatore, è possibile verificare che il codice fiscale annotato dallo stesso genitore nella modulistica predisposta dalla Scuola sia quello corretto?

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un sistema di verifica dell'esistenza del codice fiscale in Anagrafica tributaria al seguente indirizzo: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf>

Tale verifica preventiva è assolutamente necessaria per evitare eventuali scarti parziali dei dati comunicati.

3) BONUS EDILIZI 2026 & CONTO TERMICO 3.0

Detrazioni edilizie

In sostanza per il **2026** (idem al 2025)

→ **36%** di *DETRAZIONE*

- **ECOBONUS:** *DETRAZIONE IN 10 RATE*
- **SISMA BONUS:** *DETRAZIONE IN 10 RATE (dall'1/1/2024 → prima 5 rate)*

Enti Religiosi

→ *NO prima casa*

→ *NO 50%*

Detrazioni edilizie – **Novità 2026**

➤ **PROROGA BONUS** al ~~50%~~ e **36%** per **l'anno 2026**

agevolazioni fiscali massime
entro determinati limiti di spesa

Nessun sconto fiscale maggiore!

➡ **NO agevolazione per eliminazione delle barriere architettoniche !!**

Detrazioni edilizie - Misure 2026

Bonus	Norma	Misura ordinaria	Misura maggiorata (1^ casa)	Limite spesa <i>per anno, intervento e immobile</i>
Recupero del patrimonio edilizio	<i>Art. 16 bis. TUIR</i>	36%	50%	96.000€
Ecobonus	<i>Art. 14 DL 63/2013 e art. 1 commi 344-349 L. 296/2006</i>	36%	50%	Ammontare MAX per tipologia di intervento
Sismabonus	<i>Art. 16 comma 1bis ss. DL 63/2013</i>	36%	50%	96.000€ (x anno x unità immobiliare)

Ecobonus – tipologie e importi 1/2

IL SOLE 24 ORE | Luglio 2025 | 3

61

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

Tipologia intervento	Limite detrazione	Limite di spesa
Riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria	€ 100.000	Det. 30%: € 333.333,34 Det. 36%: € 277.777,78 Det. 50%: € 200.000,00
Interventi sull'involucro degli edifici	€ 60.000	Det. 30%: € 200.000,00 Det. 36%: € 166.666,67 Det. 50%: € 120.000,00
Acquisto e posa in opere di finestre ed infissi	€ 60.000	Det. 30%: € 200.000,00 Det. 36%: € 166.666,67 Det. 50%: € 120.000,00
Installazione pannelli solari	€ 60.000	Det. 30%: € 200.000,00 Det. 36%: € 166.666,67 Det. 50%: € 120.000,00
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A senza dispositivi di termoregolazione evoluta	€ 30.000	Det. 30%: € 100.000,00 Det. 36%: € 83.333,34 Det. 50%: € 60.000,00
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione	€ 30.000	Det. 30%: € 100.000,00 Det. 36%: € 83.333,34 Det. 50%: € 60.000,00

Ecobonus – tipologie e importi 2/2

Acquisto e posa di schermature solari	€ 60.000	Det. 30%: € 200.000,00 Det. 36%: € 166.666,67 Det. 50%: € 120.000,00
Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (NO GAS NO METANO)	€ 30.000	Det. 30%: € 100.000,00 Det. 36%: € 83.333,34 Det. 50%: € 60.000,00
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative	€ 15.000	Det. 30%: € 50.000,00 Det. 36%: € 41.666,67 Det. 50%: € 30.000,00
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	€ 100.000	Det. 30%: € 333.333,34 Det. 36%: € 277.777,78 Det. 50%: € 200.000,00
Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	-	Quota parte di (40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti e raggiungimento della classe media dell'involucro sia in inverno che estate	-	Quota parte di (40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	-	Quota parte di (136.000 per il numero di unità immobiliari che compongono)
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	-	Quota parte di (136.000 per il numero di unità immobiliari che compongono)

Detrazioni edilizie - **Misure 2027 (prox anno !!)**

Bonus	Norma	Misura ordinaria	Misura maggiorata (1^ casa)	Limite spesa per anno, intervento e immobile
Recupero del patrimonio edilizio	Art. 16 bis, TUIR	30%	36%	96.000€
Ecobonus	Art. 14 DL 63/2013 e art. 1 commi 344-349 L. 296/2006	30%	36%	Ammontare MAX per tipologia di intervento
Sismabonus	Art. 16 comma 1bis ss. DL 63/2013	30%	36%	96.000€ (x anno x unità immobiliare)

Detrazioni edilizie

- ~~**BONUS MOBILI**~~ : ~~prorogato anche per il 2026 con il limite di spesa di 5.000 euro~~
- **SUPERBONUS**: **chiuso** al **31/12/2025** (*ad eccezione per gli immobili nelle zone colpite da eventi sismici*)
- **BONUS BARRIERE** (art. 119 e 119 ter DL 34/2020): **chiuso** al **31/12/2025 !!!**

BONUS SISMICO

Momento di sostenimento delle spese	Aliquota detrazione IRPEF / IRES	Limite massimo di spesa detraibili
Fino al 31/12/2024	La detrazione IRPEF / IRES spettante a titolo di sismabonus, di cui all'art. 16 DL 63/2013, compete alternativamente: - nella misura del 50%, prevista dal co. 1-bis - nella misura del 70% o 80%, prevista dal co. 1-quater - nella misura del 75% o 85%, prevista dal co. 1-quinquies. La detrazione IRPEF/IRES («sismabonus acquisti»), di cui all'art. 16 co. 1-septies DL 63/2013, compete nella misura del: 75% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore 85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiore	96.000€ (x anno - x unità immobiliare)
Anno 2025 Anno 2026	La detrazione IRPEF/IRES spettante a titolo di sismabonus (compreso il «sismabonus acquisti»), di cui all'art. 16 co. 1-bis e ss. DL 63/2013, compete nella misura del: 50% per l'abitazione principale 36% per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale)	96.000€ (x anno - x unità immobiliare)

BONUS SISMICO

Rientrano tra le **spese agevolabili**:

- quelle sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili
- quelle sostenute per l'effettuazione di interventi «minori» strettamente collegati alla realizzazione degli interventi antisismici, quali ad esempio le spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell'opera

FOTOVOLTAICO

GUIDA ADE 2025 – RM ADE 22/E del 02/04/2013

L'installazione di un **impianto fotovoltaico** per la produzione di energia elettrica **rientra tra i lavori agevolabili** ai sensi **dell'art. 16-bis Tuir**, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.

- È necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.):
→ **Impianto posto direttamente al servizio dell'abitazione**

ENTE RELIGIOSO _ non rientra nel 16-bis (solo le PERSONE FISICHE) / nessuna agevolazione in tal senso /

L'Ente Religioso sostiene per intero la Spesa, per poi recuperarla nel tempo per effetto di minori costi energetici (attenta valutazione del tempo di rientro dell'investimento !!!)

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (1/4)

- Detrazione d'imposta **75%**
- Spese sostenute **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025** **STOP**
- Ripartizione tra aventi diritto:
 - in **cinque quote annuali**, per le spese che sono state effettuate entro il 31/12/2023
 - in **dieci quote annuali**, per le spese che sono state effettuate dall' 01/01/2024
- **Limiti massimale spesa:**
 - **50.000€**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'estero
 - 40.000€, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
 - 30.000€, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- **Beneficiari:**

- Persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni
- **Enti pubblici e PRIVATI che non svolgono attività commerciale**
- Società semplici, associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono **reddito d'impresa** (persone fisiche, **enti**, società di persone, società di capitali)

→ che possiedono o detengono l'immobile (di qualsiasi categoria catastale) in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o a quello di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

NB: la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in «edifici già esistenti»

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- **Categorie di interventi dal 30/12/2023 (*) al 31/12/2025 :**

- Scale
- Rampe
- Ascensori
- Servoscala
- Piattaforme elevatrici

(*) inizialmente erano ricompresi altri interventi, poi abrogati dal DL n. 212/2023

DETRAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM n. 236/1989 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*)

→ Il rispetto di tali requisiti deve risultare da **apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato**

Lavori edili avviati dal 28/05/2022 di importo complessivo superiore a 70.000€:

la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato dal 27/05/2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

DETRAZIONI EDILIZIE & REDDITO D'IMPRESA

Trattamento fiscale delle detrazioni edilizie → due orientamenti:

- a) In assenza di una disposizione che ne preveda espressamente l'irrilevanza fiscale, ove le agevolazioni siano contabilizzate come contributi (secondo il trattamento previsto dal documento OIC agosto 2021), dovrebbero **concorrere a formare il reddito d'impresa** in base al principio di derivazione ex art. 83 del TUIR (risposta interpello DRE Piemonte 1.11.2023 n. 901-668/2023; in dottrina, su tutti, documento Think Tank di STS Deloitte n. 1/2024);
- b) La risposta ad **Interpello DRE Piemonte 31.7.2020 n. 901-445/2020**, invece, riscontra che le **detrazioni edilizie** dovrebbero essere escluse dalla base imponibile, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione, in quanto finalizzate a ridurre il carico fiscale (su tutti, norma di comportamento AIDC n. 224/2024)

Tipologia di bonus	Tipologia immobile	Annualità			
		2024	2025	2026	2027
Bonus ristrutturazioni (art. 16bis TUIR comma 54)	Abitazione principale	50%	50%	36%	36%
	Altri immobili	50%	36%	30%	30%
Ecobonus (legge 296/2006 commi 334-347)	Abitazione principale	50-65%	50%	36%	36%
	Altri immobili	50-65%	36%	36%	30%
* Ecobonus lavori pesanti (legge 296/2006 commi 344-347)	Abitazione principale	65-70-75%	50%	36%	36%
	Altri immobili	65-70-75%	36%	36%	30%
Sismabonus (art. 16 DL 63/2013 co.da 1 bis a sexies)	Abitazione principale	70-75-80-85%	50%	36%	36%
	Altri immobili	70-75-80-85%	36%	36%	30%
Sismabonus acquisti (art. 16 DL 63/2013 co. 1 septies)	Abitazione principale	75-85%	50%	36%	36%
	Altri immobili	75-85%	36%	36%	30%
Superbonus (art. 119-ter DL34/2020)	Condomini	70%	65%	0%	0%
Bonus barriere architettoniche (art. 119-ter DL34/2020)	Tutti	75%	75%	0%	0%
Bonus mobili (art. 16 DL 63/2013 co. 2)	Collegato bonus casa	50%	50%	0%	0%

*** Ecobonus: NO dal 2025 – "Caldaie a condensazione" alimentate a combustibili fossili (gas, metano...)**

Conto Termico 3.0

Conto Termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 (D.M. 7 agosto 2025) è entrato in vigore il 25 dicembre 2025

Regole Applicative ([clicca qui](#)) approvate dal MASE il 19 dicembre 2025 e contestualmente pubblicate dal GSE (Gestore Servizi Elettrici)

→ *pienamente operativo!!*

Può rappresentare una *preziosa opportunità per ridurre subito la spesa*: **l'incentivo può arrivare fino al 65% !!**

Non è una detrazione fiscale da recuperare negli anni, ove si richiede la presenza di un'imposta!

Si tratta di **un incentivo ovvero di un contributo diretto in denaro erogato dal GSE**, che prescinde pertanto dall'imposta ovvero dalla sua capienza in capo all'Ente.

Conto Termico 3.0



2 INTERVENTI INCENTIVABILI

Come previsto nel Titolo II e Titolo III del Decreto, sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni:

- per l'**incremento dell'efficienza energetica** in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto (di seguito: "Categoria Titolo II");
- per la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza** realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto (di seguito: "Categoria Titolo III").

Conto Termico 3.0 – Titolo II

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo II Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	II.A	Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato	Art. 5, comma 1, lettera a)
	II.B	Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato	Art.5, comma 1, lettera b)
	II.C	Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili	Art. 5, comma 1, lettera c)
	II.D	Trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero"	Art. 5, comma 1, lettera d)
	II.E	Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti	Art. 5, comma 1, lettera e)
	II.F	Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (<i>building automation</i>) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore	Art. 5, comma 1, lettera f)
	II.G	Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.	Art. 5, comma 1, lettera g)
	II.H	Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.	Art. 5, comma 1, lettera h)

Tabella 1 - Interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti (Titolo II - art. 5, comma 1)

(*) La sigla identifica la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra GSE e Soggetto Responsabile

Conto Termico 3.0 – Titolo III

Categoria	Sigla (*)	Tipologia di intervento	Riferimenti Decreto
Titolo III Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti	III.A	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)	Art. 8, comma 1, lettera a)
	III.B	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera b)
	III.C	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi <i>factory made</i> o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kW _t)	Art. 8, comma 1, lettera c)
	III.D	Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di <i>solar cooling</i> (con superficie solare lorda fino a 2.500 m ²)	Art. 8, comma 1, lettera d)
	III.E	Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore	Art. 8, comma 1, lettera e)
	III.F	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)	Art. 8, comma 1, lettera f)
	III.G	Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili	Art. 8, comma 1, lettera g)

Tabella 2 - Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza

(*) La sigla identifica sinteticamente la tipologia dell'intervento ai fini delle comunicazioni tra il GSE e Soggetto Responsabile

3 SOGGETTI AMMESSI AGLI INCENTIVI: IDENTIFICAZIONE

3.1 Soggetti Ammessi agli incentivi

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Decreto, i **Soggetti Ammessi (SA)** agli incentivi sono i Soggetti che hanno la disponibilità dell'edificio o dell'unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (questi ultimi cd. Soggetti Ammessi equiparati).

In particolare, gli articoli 4 e 7 del Decreto identificano come i Soggetti Ammessi agli incentivi:

- le **Amministrazioni Pubbliche (di seguito, PA)** che possono accedere al Conto Termico per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III del Decreto;
- i **Soggetti privati**, quali, ad esempio, persone fisiche o soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che possono accedere al Conto Termico **per interventi eseguiti su edifici appartenenti**:
 - o **all'ambito terziario**, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione a uno o più degli interventi previsti dal Titolo II e dal Titolo III;
 - o **all'ambito residenziale**, con categorie catastali ricadenti nei gruppi della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto, in relazione ad uno o più interventi del Titolo III;
- gli **Enti del Terzo Settore ("ETS")** che sono assimilati alle Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'accesso agli incentivi del Conto Termico per gli interventi previsti al Titolo II o Titolo III a seconda del carattere commerciale o meno dell'attività da loro svolta. In particolare:
 - o **se non svolgono attività economica**, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti sia dal Titolo II sia dal Titolo III;
 - o **se svolgono attività economica**, possono richiedere incentivi per la realizzazione di uno o più degli interventi previsti dal Titolo III.

Conto Termico 3.0

Nella seguente tabella, è illustrata l'ammissibilità agli incentivi a seconda della natura del Soggetto Ammesso e dell'ambito catastale nel quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento.

Categoria	Sigla intervento	PA	Soggetti privati: per edifici ricadenti nell'ambito residenziale	Soggetti privati: per edifici ricadenti in ambito terziario	ETS che non svolgono attività di carattere economico	ETS che svolgono attività di carattere economico
Titolo II interventi di incremento dell'efficienza energetica	II.A II.B II.C II.D II.E II.F II.G II.H	Ammesse	Non ammessi	Ammessi (*)	Ammessi	Ammessi (esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell'ambito terziario)
Titolo III interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili	III.A III.B III.C III.D III.E III.F III.G	Ammesse	Ammessi (*)	Ammessi (*)	Ammessi	Ammessi (*)

Tabella 4 - Soggetti Ammessi agli incentivi per tipologia di intervento

(*) Per le imprese e gli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V e non sono ammessi gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale

Conto Termico 3.0

Nella seguente tabella sono riportate le categorie catastali ammissibili per gli interventi dei Soggetti privati realizzati in ambito residenziale e terziario:

Ambito residenziale	Ambito terziario
Gruppo A ad esclusione di A/8, A/9 e A/10	A/10
	Gruppo B
	Gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7
	Gruppo D a esclusione di D/9
	Gruppo E a esclusione di E/2, E/4, E/6

Tabella 6 - Categorie catastali ammissibili per ambito di riferimento di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto

3.5 I Soggetti Responsabili

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il **Soggetto Responsabile** (SR) è il *“soggetto che ha sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato”*.

Più precisamente, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il Soggetto Responsabile è colui che:

- a. ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi;
- b. presenta al GSE istanza per l'accesso agli incentivi, mediante dichiarazione di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, risultando responsabile, anche penalmente, di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto degli artt. 75 e 76 del suddetto decreto;
- c. stipula con il GSE la Scheda - Contratto e riceve il pagamento degli incentivi;
- d. è tenuto a conservare, per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo, gli originali dei documenti indicati nel Decreto e nelle presenti Regole Applicative, garantendone la corretta conservazione;
- e. in qualità di responsabile dell'intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell'esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto a consentire e ad assicurare, a pena di decadenza dall'incentivo e recupero degli importi già erogati, la regolare esecuzione di ogni attività di verifica e controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell'art. 21 del Decreto.

Conto Termico 3.0 – ESCO

Il Soggetto Responsabile può delegare altro soggetto (cd. Soggetto Delegato) per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. In particolare, il Soggetto Delegato è definito all'art. 2, comma 1, lett. rr), del Decreto, come *“la persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del Soggetto Responsabile sul portale predisposto dal GSE. Tale ruolo può essere rivestito dal tecnico abilitato”*.

Si precisa che i Soggetti Ammessi possono accedere agli incentivi direttamente, rivestendo essi stessi la qualità di Soggetto Responsabile, o possono accedere agli incentivi avvalendosi di un Soggetto Responsabile (ESCO o altro soggetto abilitato ai sensi dell'art. 13 del Decreto), come sarà meglio precisato nei capitoli successivi.

Nel caso in cui il Soggetto Ammesso si avvalga di una ESCO o di un altro soggetto abilitato, questi ultimi, in qualità di Soggetti Responsabili, potranno richiedere l'accesso agli incentivi per conto del Soggetto Ammesso per gli interventi realizzati sull'edificio o sull'unità immobiliare nella disponibilità del Soggetto Ammesso (in quanto proprietario o titolare di altro diritto reale o personale di godimento).

Conto Termico 3.0

Nella seguente tabella, sono illustrati i soggetti abilitati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, a seconda della natura del Soggetto Ammesso, ad assumere il ruolo di Soggetto Responsabile:

Soggetto Ammesso	ESCO	Altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili- art. 13 comma 1, lett. b)	Soggetto privato nell'ambito di forme di partenariato pubblico-privato	Comunità energetiche/ configurazioni di autoconsumo
Pubbliche amministrazioni ²	✓	✓	✓	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale	✓ Esclusivamente per interventi del Titolo III con soglie di impianti Potenza > 70 kW; Superficie: > 20 m ²	x	x	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario	✓	x	x	✓
Enti del Terzo settore non economici	✓	x	x	✓
Enti del Terzo settore economici	✓	x	x	✓

Tabella 7 - Possibilità di avvalimento delle ESCO e altri soggetti abilitati ai fini dell'accesso al Conto Termico

Conto Termico 3.0

4.1 Modalità di accesso agli incentivi

L'art. 14 del Decreto prevede due modalità alternative di accesso agli incentivi:

- a) tramite **accesso diretto**: a seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di accesso diretto agli incentivi attraverso l'apposita sezione del Portaltermico, redatta secondo il modello 1 indicato nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto;
- b) tramite **prenotazione**: modalità di accesso riservata alle Pubbliche Amministrazioni, individuate dagli artt. 4, comma 1, lettera a) e 7, comma 1, lettera a) del Decreto, e agli ETS, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione. Le Pubbliche Amministrazioni, o i Soggetti Responsabili che operano per conto delle stesse, e gli ETS possono presentare al GSE, per la prenotazione dell'incentivo, una scheda-domanda attraverso il Portaltermico, redatta secondo il modello 2 contenuto nell'Allegato 2 delle presenti Regole Applicative, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Decreto.

Soggetto Ammesso	Accesso diretto	Prenotazione
Pubbliche amministrazioni	✓	✓
Enti del Terzo settore non economici	✓	✓
Enti del Terzo settore economici	✓ Anticipato da valutazione preliminare	✓
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale	✓ Anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese	X
Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario		X

Tabella 9 - Soggetti Ammessi e modalità di accesso

Conto Termico 3.0 – fino al 65% ...

Entità degli incentivi e premi (NO > DETRAZIONE)

Il contributo concesso col Conto Termico 3.0 può arrivare **fino al 65% della spesa ammissibile**, e salire al 100% per interventi realizzati su edifici pubblici in comuni con meno di 15.000 abitanti, su scuole, strutture sanitarie pubbliche e per alcune diagnosi energetiche della PA.

Sono previsti **massimali specifici** per ciascuna tecnologia.

Vengono concessi ulteriori premi per tecnologie ad alte prestazioni ambientali, installazioni in aree non metanizzate, piccoli comuni e sistemi ibridi o bivalenti.

Conto Termico 3.0 – GSE

Domanda e tempistiche di erogazione

Così come la **versione 2.0**, la gestione del Conto Termico 3.0 è affidata al [GSE](#), che **entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto** aggiornerà il portale per consentire l'invio delle richieste.

Per la PA è prevista la prenotazione dell'incentivo con acconti e saldo.

Per i **privati**, invece, gli **importi fino a 15.000 euro vengono erogati in un'unica rata**, mentre quelli **superiori sono corrisposti in rate annuali costanti (2 o 5 anni)**.

Sono attive **procedure semplificate per impianti fino a 35 kW e solare termico fino a 50 m²**.
È inoltre possibile **accedere** agli incentivi attraverso una [Comunità Energetica Rinnovabile](#), in autoconsumo collettivo o affidandosi ad una **ESCO**.

PROX INCONTRO !!!

APPROFONDIMENTO ESCLUSIVO SU CONTO TERMICO 3.0



Data da definire

4) ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

svolgimento

con «modalità non commerciali»

delle attività

Didattiche, Assistenziali e Sanitarie

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. I co. 853-856 (Legge 199/2025)

«Norme di interpretazione autentica»

Esenzione IMU > art. I, co. 759 lett. g) L. 160/2019

ENTI RELIGIOSI

svolgimento con «modalità non commerciali» di attività:

- *Assistenziali e Sanitarie***
- *Didattiche***

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Svolgimento con «modalità non commerciali», con la compresenza di :

1. requisiti generali (ex art. 3 DM 200/2012) – apposito Regolamento

2. requisiti di settore – modalità' di svolgimento delle attività

- Assistenziali e Sanitarie
- Didattiche

norme di interpretazione autentica !!!

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Assistenziale e Sanitaria (Case di riposo, RSA, ...)

Art. 1, co. 853 – richiama il DM 200/2012 (non cambia nulla!!)

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU nei confronti degli Enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g), L. 160/2019

Attività **assistenziali** e **sanitarie** sono svolte con «**modalità non commerciale**» quando:

- sono **convenzionate o accreditate e contrattualizzate** con Stato / Regioni / Enti locali

oppure
- se **non convenzionate o accreditate e contrattualizzate** con Stato/Regioni/Enti locali, sono **svolte a titolo gratuito** ovvero dietro versamento di **corrispettivi di importo simbolico** e, comunque, **non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale**

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - Comma 853

In vigore dal 14 gennaio 2026

853. *In considerazione dei principi contenuti nella decisione 2013/248/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:*

a) sono **accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato**, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, **in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico** e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, **servizi sanitari e assistenziali gratuiti**, salvo **eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale**;

b) se **non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato**, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo **gratuito** ovvero dietro versamento di **corrispettivi di importo simbolico** e, comunque, **non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale**, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - **Comma 853**

In vigore dal 14 gennaio 2026

853. In considerazione

- a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato,
- b) se **non** accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato,

Si richiamano i requisiti già esplicitati
dall'art. 4, co. 2, del DM 200/2012

Cosa viene aggiunto ?

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Assistenziale e Sanitaria

(Case di riposo, RSA, ...)

Art. 1, CO. 854 – si aggiunge la seguente precisazione !!!

*Gli enti non commerciali di cui al comma 853, lettera a), del presente articolo, beneficiano dell'**esenzione IMU**, laddove rispettino i **requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari** in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.*

INTERPRETAZIONE AUTENTICA !!!!!

Si **supera** l'interpretazione della **CORTE CASSAZIONE – Ordinanza 32690 del 16.12.2024**

Ove per «modalità non commerciali», in aderenza alla decisione Commissione Europea del 19.12.2012, rientravano unicamente attività a titolo gratuito o dietro corrispettivo meramente simbolico.

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - Comma 855

(infine) Irrilevanza dell'accatastamento dell'immobile

In vigore dal 14 gennaio 2026

Co. 855

*Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una **specifica categoria catastale**; si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.*

Utilizzo misto > art. 91 bis (in caso di impossibilità di un riaccatastamento)

Proporzione in base a SUPERFICIE / NUMERO SOGGETTI / GIORNI

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Assistenziale e Sanitaria

Norme di interpretazione autentica con valenza retroattiva

- *Applicazione nei giudizi tributari «pendenti», riferiti ad annualità precedenti*
- *richiesta di rimborso dell'IMU di anni precedenti*

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

svolgimento

con «modalità non commerciali»

delle attività

DIDATTICHE

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Attività Didattica
(Scuole Paritarie)

articolo 1, comma 856

**«Norma di interpretazione autentica»
a valere pertanto per annualità precedenti**

Attività didattiche svolte con «**modalità non commerciale**» quando:

→ **il corrispettivo medio percepito è «inferiore» al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca**

*Viene dunque reso «**legge**» il criterio in passato previsto da apposito DM e contenuto nelle istruzioni ministeriali alla Dichiarazione IMU ENC*

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - *Comma 856*

In vigore dal 14 gennaio 2026

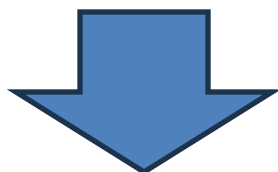
856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.** In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

ESENZIONE IMU – Attività DIDATTICA

Svolgimento con «modalità non commerciali», con la compresenza di :

1. requisiti generali (ex art. 3 DM 200/2012) – apposito Regolamento

2. requisiti di settore – modalita' di svolgimento delle attività



- Parita' Scolastica e Regolamento per non discriminazione
- Obblighi accoglienza portatori di handicap, adeguatezza strutture, pubblicità del bilancio
- attività a titolo gratuito ovvero corrispettivi di importo simbolico

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

attività a titolo gratuito ovvero corrispettivi di importo simbolico

FINANZIARIA 2026, articolo 1, comma 856 (norma di interpretazione autentica)

Attività didattiche svolte con «*modalità non commerciale*» :

occorre verificare n. 2 parametri:

- A. Corrispettivo medio percepito dalla Scuola Paritaria**
- B. Costo medio per studente CMS** (*mutuato dall'orientamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Università*)

se $A < B$ = attività «non commerciale» = esenzione IMU

ESENZIONE IMU – attività Didattica

FINANZIARIA 2026, articolo 1, comma 856 (norma di interpretazione autentica)

Attività didattiche svolte con «**modalità non commerciale**» :

occorre verificare n. 2 parametri:

- A. **Corrispettivo medio percepito dalla Scuola Paritaria**
- B. **Costo medio per studente CMS** (*mutuato dall'orientamento del Ministero dell'Istruzione e dell'Università*)

se $A < B$ = attività «non commerciale» = esenzione IMU

INTERPRETAZIONE AUTENTICA !!!!!

Si **supera** l'interpretazione della **CORTE CASSAZIONE – (tra le altre Cass. N. 17327 del 24.6.2024)**

Ove per «modalità non commerciali», non bastava un corrispettivo percepito inferiore al CMS, ma piuttosto una retta gratuita ovvero un corrispettivo simbolico !!

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Qualifica di ATTIVITA' DIDATTICA ai fini IMU (?)

- «dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53»

Devono inoltre ricomprendersi (IMU ENC ex DM 24.4.2024):

- **Le «sezioni primavera» e i servizi educativi per l'infanzia ex art. 2, co. 3, del Dlgs 65/2017;**
- **Gli Istituti che offrono percorsi di formazione professionale**
- **Le Università**

ESENZIONE IMU – Attività Didattica

Norme di interpretazione autentica con valenza retroattiva e divieto di rimborso

- *Applicazione nei giudizi tributari «pendenti», riferiti ad annualità precedenti*
- *richiesta di rimborso dell'IMU > **NON RISULTA POSSIBILE !!***

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI

Art. 1 - Comma 856

In vigore dal 14 gennaio 2026

856. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. **In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.**

ESENZIONE IMU ENTI RELIGIOSI



Associazione Gestori Istituti
Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

[CLICCA QUI](#)
per il Comunicato



COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 dicembre 2025

****Scuole paritarie: nella Legge di Bilancio 2026 l'esenzione IMU.**

AGIDAE ringrazia il Governo Meloni e il Viceministro Maurizio Leo**

AGIDAE accoglie con profonda soddisfazione l'approvazione, da parte del **Senato della Repubblica**, della norma inserita nella **Legge di Bilancio 2026** che introduce l'**articolo 134-bis**, chiarendo in via definitiva il regime di **esenzione IMU per le scuole paritarie**.

Lo Studio ha espresso il proprio ringraziamento con apposita comunicazione scritta indirizzata a P. Ciccimarra

5) Esenzione IMU & Comodati gratuiti

ESENZIONE IMU – ultima nota...

- **IMMOBILI «in Comodato» - 3 requisiti**

(novità dal 2020 → L. 160/2019 – Finanziaria 2020)

1. Collegamento funzionale
2. Collegamento strutturale
3. Il Comodatario deve svolgere attività con «modalità non commerciali» → si collega la novità Finanziaria 2026

1 e 2 → alternativi
3 → ci deve essere per forza

- **IMMOBILI «temporaneamente inutilizzati»**

- purché l'assenza di attività protette non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle predette attività !

6)
Recupero ICI 2006-2011
dichiarazione degli ENC
entro il 31/03/2026

- *Art. 16-bis 131/2024*
- *DM 27 gennaio 2026*

Entro il 31/03/2026: dichiarazione degli ENC per il recupero dell'ICI 2006-2011

Esenzione prevista per gli **anni 2006 – 2011** → ICI Chiesa NON versata

- ✓ termine di **presentazione della Dichiarazione** fissato al **31/03/2026** (inizialmente 30/11/2025)
- ✓ obbligo di **versamento dell'imposta** oggetto di recupero **entro i successivi trenta giorni** **esclusivamente con mod. F24**

Soggetti interessati

→ Soggetti interessati dall'adempimento: soggetti passivi che hanno presentato la **dichiarazione relativa ad uno degli anni di imposta 2012 o 2013**, indicando un **debito superiore a 50.000 €** *(l'ammontare dell'imposta che fa scattare l'obbligo di dichiarazione è da riferirsi all'ICI complessivamente dovuta in tutto il territorio nazionale, e non con riferimento al singolo Comune)*



L'obbligo scatta anche nel caso in cui il soggetto passivo sia stato chiamato a versare un importo superiore a 50.000 € a seguito di **atti di accertamento** da parte dei Comuni, sempre per le medesime annualità.

Esonerati dal versamento

Gli ENC che presentano la dichiarazione per il recupero dell'ICI 2006-2011 sono comunque esonerati dal versamento se:

- nel periodo 2006-2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato (c.d. **regime de minimis**)

2006 – 100.000 (triennio)

2007 – 100.000 (triennio)

Determinazione ICI 2006 – 2011

Per quanto riguarda la **determinazione dell'ICI oggetto di recupero** → va applicata la **disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013** (*tenendo conto delle modifiche apportate dall'art. 91-bis comma 1 del DL 1/2012 e dal DM 200/2012*, che hanno circoscritto l'esenzione in esame agli ENC che svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali)

Modalità di calcolo

- La **base imponibile**, i **moltiplicatori** e l'**aliquota** da applicare sono quelli relativi all'anno in cui si riferisce l'ICI recuperata
- *Se non è individuabile l'aliquota stabilita per tale anno, si applica l'aliquota media del 5,5 per mille*

Entro il 31/03/2026: dichiarazione degli ENC per il recupero dell'ICI 2006-2011

PUBBLICATO 29/01/2026 MODELLO DICHIARATIVO

da presentare entro il 31/03/2026 !!!

RECUPERO ICI ENC

☐ SOSTITUTIVA DEL PROTOCOLLO TELEMATICOTM

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Denominazione _____

Codice fiscale o partita IVA (obbligatorio) _____ Telefono _____

E-mail _____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, _____ n. civico, _____ scala, _____ piano, _____ interno _____

C.A.P. _____ Comune (o Stato Estero) _____ Prov. _____ Codice Stato Estero _____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice della Carica _____

Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella)
M F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ Residente all'estero _____

Codice Stato estero _____ Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza estera _____

Indirizzo estero _____

Telefono o cellulare _____ Codice fiscale società o ente dichiarante _____

Omessa presentazione

SANZIONE AMMINISTRATIVA



*100% dell'importo non versato
(minimo 50 euro)*

7) Terzo Settore: ultimi aggiornamenti per gli Enti Ecclesiastici

31 MARZO 2026

**Termine ultimo per le ex Onlus
per iscriversi al RUNTS**

— rami di ENTI religiosi > nulla Osta S. Sede

— Associazioni / Fondazioni (non religiose) > Assemblea Straord.

D. LGS. N. 186 DEL 4 DICEMBRE 2025

1. Art. 79 bis / 117

Passaggio beni da «commerciale» a «non commerciale»

2. Regime Forfait

APS / ODV → 85.000€ !!

3. Art. 10/633 (operazioni esenti)

Enti del Terzo Settore → NO IS in forma di società

4. Imprese Sociali → IVA 5%

5. IVA – Enti associativi:

Esclusione fino 01/01/2036

6. Rettifica detrazione IVA: nuove modalità

*Letto alla luce della nuova
Circolare Agenzia Entrate
n. 1/E del 19/02/2026*

20/02/2026

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE: *pubblicata ieri !!!*

Circolare n. 1/E del 19/02/2026

*« Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore
in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale
degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore »*

[Clicca qui per leggere la Circolare](#)

Seguirà nei prossimi giorni un approfondimento !!

20/02/2026

DAL CARISMA ALLA COMPLIANCE: ONLUS VS TERZO SETTORE



MODULO 1.
Inquadramento e
adempimenti principali

MODULO 2.
Statuto e Riforma:
guida pratica
all'adeguamento ETS

MODULO 3.
Adempimenti
gestionali e fiscali

**8) Iscrizione SSN
Religiose/i EXTRA-UE
anno 2026:
(700 €)**

Iscrizione SSN Religiosi EXTRA-UE anno 2026

Gennaio 2026 → **iscrizione volontaria** tramite pagamento dello **specifico contributo annuale previsto**



fissato «strutturalmente» a 700,00 euro annui
(Decreto Milleproroghe – DL n. 200/2025)

- Non è prevista una data di scadenza specifica MA → **prima si effettua il versamento, prima decorre l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale**
- L'iscrizione vale **fino al 31/12 dell'anno del versamento** → versamento del contributo a Gennaio 2026: iscrizione valida fino al 31/12/2026

Iscrizione SSN Religiosi EXTRA-UE anno 2026

ATTENZIONE

Pagamento del contributo annuale → con Mod. F24:

- Occorre un mod. F24 per ogni Religioso extra-UE, a nome dello stesso
- **NO** mod. F24 a nome dell'Ente di appartenenza
- **NO** mod. F24 cumulativi

Regione Lazio → *per il 2026 accetterà ancora pagamenti effettuati con bollettino postale*

Altre regioni → in caso di pagamento errato con bollettino postale:

1. contattare subito la Asl di riferimento
2. chiedere come fare per avere il rimborso della somma versata con bollettino

Iscrizione SSN Religiosi EXTRA-UE anno 2026

ATTENZIONE

Resta sempre valida l'alternativa al pagamento del contributo annuale



Sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa

(con limiti !!!!)

9) Scadenze di periodo

- *Comunicazione Erogazioni Liberali (16/03/2026)***
- *Rottamazione Quinquies (presentazione 30/04/2026)***
- *Certificazione Unica 2026 (dipendenti / lav. autonomi)***

Erogazioni liberali: 16/03/2026

Comunicazione - Erogazioni Liberali

- **Scadenza 16 marzo 2026** x comunicare all'Agenzia delle entrate le erogazioni liberali tracciabili in denaro, deducibili o detraibili ricevute nel 2025 ed eseguite da persone fisiche di cui si conosce il **codice fiscale**.
- Chi sono gli Enti interessati a tale comunicazione?
- Rientrano in tale previsione anche gli Enti Religiosi?

Erogazioni liberali: 16/03/2026

Il [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024](#) ha disposto che i soggetti interessati dalla comunicazione siano:

- gli **enti del Terzo settore**, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
- le **Onlus**, iscritte alla relativa [Anagrafe unica](#);
- le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#);
- le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Erogazioni liberali: 16/03/2026

ATTENZIONE – Enti Religiosi (NO obbligo)

*Gli Enti Religiosi,
non rientrando in nessuna delle tipologie sopra riportate,
sono in ogni caso
ESCLUSI
dalla presente Comunicazione relativa alle Erogazioni Liberali ricevute*

Erogazioni liberali: 16/03/2026

1° CASO - FACOLTÀ

Tali Enti, prima indicati, possono «in via facoltativa» effettuare la comunicazione delle Erogazioni Liberali ricevute nel 2025:

- qualora nell'anno precedente (anno 2024) l'Ente **NON** abbia conseguito entrate superiori a 220.000 euro

2° CASO - OBBLIGO

Tali Enti, prima indicati, devono «in via obbligatoria» effettuare la comunicazione delle Erogazioni Liberali ricevute nel 2025:

- a) qualora nell'anno precedente (anno 2024) l'Ente abbia conseguito entrate superiori a 220.000 euro;
- b) le Erogazioni Liberali risultano effettuate da «donatori continuativi» che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli «altri donatori», qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

NOTA BENE qualora non siamo in presenza di «donatori continuativi», e l'Ente non conosce il codice fiscale dei cosiddetti «altri donatori», la Comunicazione viene meno!!

*Si evidenzia che le Erogazioni Liberali devono essere state effettuate in modo tracciabile (bonifico, ...)
In presenza di «restituzioni» di dette Erogazioni Liberali, le stesse dovranno essere opportunamente indicate e comunicate*

Erogazioni liberali: 16/03/2026



ricerca...



Cittadini ▼ Imprese ▼ Professionisti ▼ Intermediari ▼ Enti e PA ▼ Agenzia ▼ I nostri uffici

 Accedi all'area riservata

Ti trovi in: [Home](#) / [Schede informative e servizi](#) / [Comunicazioni](#) / [Comunicazione erogazioni liberali](#) / Software di compilazione – Erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore

COMUNICAZIONE EROGAZIONI LIBERALI
INFORMAZIONI
Che cos'è
Modalità di trasmissione
Risposte alle domande più frequenti
Normativa e prassi
SERVIZI
Software di compilazione
Software di controllo (desktop telematico)
Specifiche tecniche

Software di compilazione – Erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore

Scarica il software

Versione software: 2.0.1 del 06/03/2024

Per avviare l'applicazione è sufficiente cliccare sul link sotto riportato. Per poter avviare l'applicazione anche successivamente, senza dover riaprire questa pagina, è necessario selezionare il link, cliccare sul tasto destro del mouse e selezionare dal menu "Salva oggetto con nome" per salvarlo in una cartella del proprio personal computer. Una volta salvato il file CompilazioneEON.jnl, l'applicazione può essere lanciata cliccando due volte sul file. Quando viene avviata per la prima volta, l'applicazione potrebbe visualizzare la finestra di dialogo Avviso di protezione contenente informazioni sul fornitore del software (Agenzia delle Entrate); considerare affidabile il fornitore di software e selezionare il tasto Esegui per continuare con l'installazione.

Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.

Attenzione: gli importi nella comunicazione vanno indicati all'unità di euro. Per eseguire il software selezionare il link: [Comunicazione Erogazioni Liberali agli Enti del Terzo Settore](#)

Informazioni

ROTTAMAZIONE QUINQUIES: presentazione domanda 30/04/2026

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

COSA SI PUÒ ROTTAMARE – IMPOSTE ERARIALI

SI

- Carichi derivanti da **omessi versamenti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione** (rettifica detrazioni)
- Carichi derivanti da **accertamento esecutivo se è contestato un omesso o tardivo versamento**
- **Avvisi di addebito Inps se non derivano da accertamento**
- **Multe auto (interessi e maggiorazioni) – no Polizia locale**

→ **Deve esserci l'iscrizione a ruolo!!**

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

COSA NON SI PUÒ ROTTAMARE

NO

- **Ruoli formati a seguito di avvisi di recupero di crediti d'imposta, avvisi di liquidazione, accertamenti in tema di imposte d'atto e altri tributi minori** (es. atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni, da avviso di accertamento o di liquidazione in tema di registro, successioni, donazioni)
- Carichi derivanti da **accertamento esecutivo (generale)**
- Avviso di addebiti Inps **se derivano da accertamento**

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

PERIODO

- **Carichi consegnati dal 2000 al 2023 se derivanti da liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36bis DPR 600/73, 54bis e 54ter DPR 633/72) o da controllo formale (art. 36ter DPR 600/73)**

*ATTENZIONE: occorre avere riguardo alla data in cui i carichi sono stati affidati agli Agenti della riscossione e **non alla data** di notifica/spedizione della cartella di pagamento*

- **Possono beneficiare** della rottamazione tutti i contribuenti (**persone fisiche o giuridiche**) senza che abbiano rilievo le loro condizioni reddituali

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

COSA SI PAGA E COSA VIENE SGRAVATO

SI PAGA	VIENE SGRAVATO
Capitale	Sanzioni
	Interessi
	Aggio di riscossione



medesimi effetti della precedente versione della rottamazione

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

BENEFICI

- **Sospensione** dei termini di prescrizione e decadenza
- **Sospensione** dei termini di pagamento derivanti da precedenti dilazioni
- **Stop** a nuovi fermi amministrativi e ipoteche
- **Stop** a nuove procedure esecutive
- **Interruzione** delle procedure esecutive precedentemente già avviate
- Possibile ottenimento **DURC regolare**

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

DOMANDA & VERSAMENTI

Domanda: da presentare **entro il 30 aprile 2026**

Pagamento:

- **unica soluzione entro il 31/07/2026, ovvero**
- **pagamento rateale in max 54 rate bimestrali, tra il 2026 e il 2035 (min 100€ ogni rata)**

Interessi: **3% annuo** in caso di pagamento rateale

Decadenza:

- se non viene pagata l'**unica rata**, ovvero
 - se non vengono pagate **due rate anche non consecutive**, ovvero
 - se non viene pagata l'**ultima rata**
- *Rileva anche il pagamento insufficiente!!*

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

DOMANDA & VERSAMENTI

Sostanzialmente si ripropongono *procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate*, disponendo che **il contribuente presenti apposita dichiarazione all'Agente della riscossione**.

A seguito dell'accoglimento della domanda, **l'Agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta di pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata**.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

RATEIZZAZIONI IN ESSERE

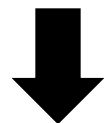
Sospensione o meno dei pagamenti 2025	1	Risparmio sulle quote di interessi e sanzioni dovute nelle singole rate
	2	Le rate non pagate sono da conteggiare tra le 8 che fanno decadere la dilazione
	3	Se si decade dalla rottamazione cosa accade alla precedente dilazione?
	4	Con la presentazione della domanda le dilazioni precedenti sono sospese

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

RAPPORTO CON PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

Possibile accesso alla rottamazione quinquies per i decaduti da	1	Definizione agevolata (art. 6, comma 2, DL n. 193/2016)
	2	Rottamazione bis (art. 1, comma 5, DL n. 148/2017)
	3	Rottamazione ter (art. 3, comma 5, DL n. 119/2018)
	4	Rottamazione quater (L. 197/2022) – non per tutti

ROTTAMAZIONE QUINQUIES



DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI LOCALI (IMU,...)

- Facoltà di **introdurre autonomamente delle definizioni agevolate per i tributi locali**, con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate.
- **Gli Enti locali potranno stabilire forme di definizione agevolata** anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o nel caso siano già instaurati dei contenziosi tributari.
- L'Ente può infatti modulare: **termini di adesione / n° rate / condizioni di decadenza / trattamento del contenzioso pendente**. I Comuni possono circoscrivere l'ambito temporale della definizione.

ROTTAMAZIONE – TRIBUTI LOCALI

IL CONTRIBUTENTE (ENTE RELIGIOSO) – IMU/TARI/ ...

Deve adempiere entro i termini fissati dall'Ente Locale:

- l'introduzione della definizione agevolata deve essere pubblicata sul sito internet dell'Ente locale *(i regolamenti sono efficaci con la semplice pubblicazione sul sito internet)*
- Il termine stabilito da ciascun Ente non potrà comunque essere inferiore a **60 giorni** dalla data di pubblicazione

ROTTAMAZIONE – TRIBUTI LOCALI

I TRIBUTI

L'**ambito applicativo** sarà **definito dagli Enti locali**:

- Tutti i **tributi di propria competenza** (IMU, TARI), o soltanto alcuni con l'obbligo di definire un periodo di competenza
- Possibilità di considerare agevolazioni anche per le entrate di natura patrimoniale

NON sarà possibile agevolare:

- IRAP
- Compartecipazioni
- Addizionali a tributi erariali

ROTTAMAZIONE – TRIBUTI LOCALI

IMU & TARI



Restiamo in attesa delle regole dei Comuni !!!

FAQ n. 1 – ERARIO + INPS

FAQ n. 1

Qual è l'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies?

La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i **carichi affidati all'Agenzia della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti dall'omesso versamento di:**

- **imposte, a seguito di controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali** (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
- **contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;**
- **sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada,** di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (**Prefetture**).

Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:

- delle **prime tre rottamazioni o del «Saldo e stralcio»** per i quali si è determinata l'inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- della **Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater** per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.

NO → ENTI LOCALI (in attesa di proprie delibere)

FAQ n. 8 – PROSPETTO INFORMATIVO

FAQ n. 8

Come posso verificare quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies prima di presentare la domanda di adesione?

Se presenti la domanda di adesione tramite il servizio in **area riservata**, sono già visualizzabili i **solli debiti definibili** e puoi, pertanto, selezionare quelli per i quali intendi aderire alla Rottamazione-quinquies.

Puoi comunque richiedere anche il **Prospetto informativo** in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate), oppure con il form in area pubblica, allegando in quest'ultimo caso, la documentazione di riconoscimento.

Il **Prospetto informativo** contiene l'elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di addebito dell'INPS che possono essere "definiti" e l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).

PROSPETTO INFORMATIVO



/ Area riservata - Cittadini e Imprese

Accedi ai servizi online

Seleziona

Accedi all'area riservata di Agenzia delle entrate-Riscossione con la tua identità digitale per utilizzare tutti i servizi online, tra cui consulta la situazione debitoria, paga, rateizza, sospendi e prenota un appuntamento in videochiamata.

Dal 25 novembre 2025, puoi accedere alla tua area riservata sui siti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle entrate, con un'unica autenticazione.

Inserite le credenziali per l'area riservata di Agenzia entrate-Riscossione è, infatti, possibile accedere anche all'area riservata dell'Agenzia delle entrate e viceversa.

Sabato 21 febbraio tra le ore 13:00 e le ore 20:00, i servizi in Area riservata dell'Agenzia potrebbero subire delle brevi interruzioni a causa di un intervento di manutenzione programmata dei sistemi informatici.

Ci scusiamo per il disagio.

Accedi all'area riservata con:

SPID

CIE

CNS

Credenziali AdE

INPS

SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

[Maggiori informazioni su SPID](#)

[Non hai SPID?](#)

[Serve aiuto?](#)



Entra con SPID

sp:d✓



AgID Agenzia per l'Italia Digitale

Si ricorda che l'utilizzo di questa applicazione è soggetto ad un tempo di sessione limitato. In caso di inattività, per un lasso di tempo prolungato, sarà necessario ripetere l'accesso.

PROSPETTO INFORMATIVO

Area riservata Intermediari

Situazione debitoria -
consulta e paga

Rateizza il debito +

Definizione agevolata +

Sospendi la riscossione +

Documenti +

Appuntamenti e contatti +

Area riservata Intermediari

Benvenuto nell'area riservata.

In questa sezione trovi le informazioni e i servizi per gestire la posizione dei tuoi assistiti.

Ti ricordiamo che, per ogni necessità, puoi contattare il **numero 060101** da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero. Il costo della chiamata varia in base al tuo piano tariffario.



Situazione debitoria - consulta e paga

Puoi verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché pagare cartelle e avvisi.



Rateizza il debito

Puoi chiedere di rateizzare il debito fino a 120 mila euro e per un massimo di 84 rate.



Definizione agevolata Novità

In questa sezione puoi utilizzare i servizi della Definizione agevolata e consultare la documentazione di quelle precedenti.



Sospendi la riscossione

Se ritieni che le somme indicate in cartella o negli altri atti notificati da Agenzia delle entrate-Riscossione non siano dovute, puoi chiedere di sospendere le procedure di riscossione. A seguito della richiesta trasmetteremo la tua dichiarazione all'Ente creditore per le successive verifiche.



Documenti

Puoi visualizzare la situazione complessiva, il piano di rateizzazione e i relativi moduli di pagamento e copia della «Comunicazione delle somme dovute» inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta alla tua domanda di «Definizione agevolata».



Appuntamenti e contatti

In questa sezione puoi prenotare un appuntamento in videochiamata con un nostro operatore, gestire la tua agenda appuntamenti oppure contattarci.

PROSPETTO INFORMATIVO

Situazione debitoria -
consulta e paga

Rateizza il debito +

Definizione agevolata -

Dichiarazione di adesione alla
Definizione agevolata -
"Rottamazione-quinquies"

Prospetto informativo

Comunicazione delle somme
dovute

Sospendi la riscossione +

Documenti +

Appuntamenti e contatti +



Definizione agevolata

In questa sezione puoi trovare i servizi dedicati alla Definizione agevolata e la documentazione relativa alle Definizioni agevolate precedenti.

SERVIZI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA "ROTTAMAZIONE-QUINQUIES" DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 82 A 101 DELLA LEGGE N. 199/2025



Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata - "Rottamazione-quinquies"

Compila il form per aderire alla Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.



Prospetto informativo

Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

SERVIZI RELATIVI AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA



Comunicazione delle somme dovute

Visualizza e scarica la copia della Comunicazione delle somme dovute ricevuta a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater e/o precedenti).

PROSPETTO INFORMATIVO



Area riservata
Intermediari

Situazione debitoria -
consulta e paga

Rateizza il debito +

Definizione agevolata —

Dichiarazione di adesione alla
Definizione agevolata -
"Rottamazione-quinquies"

Prospetto informativo

Comunicazione delle somme
dovute

Sospendi la riscossione +

Documenti +

Appuntamenti e contatti +

[Area riservata Intermediari](#) - [Definizione agevolata](#) - **Prospetto informativo**



Prospetto informativo

Richiedi il Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Seleziona il codice fiscale dell'intestatario dei carichi e inserisci un indirizzo di posta elettronica non certificata, sul quale desideri ricevere il prospetto.

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Codice fiscale dell'intestatario dei carichi:*

Inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata

e-mail:*

Conferma e-mail:*

Richiedi

PROSPETTO INFORMATIVO **ERARIO + INPS**

PROSPETTO INFORMATIVO

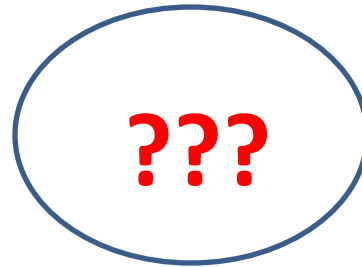


**STAMPATO PER TUTTI !!
(Agenzia Riscossione)**

30/04/2026 → ADESIONE

31/07/2026 → 1^ RATA

PROSPETTO INFORMATIVO ENTI LOCALI



ATTENDERE!!!

~~30/04/2026 → ADESIONE~~

1° VERSAMENTO = entro 60 giorni dalle delibere...

Certificazioni Uniche 2026 (anno 2025): *prox scadenze (dipendenti / lav. autonomi)*

CU 2026 (anno 2025): le scadenze

INVIO TELEMATICO CU2026

Entro il 16/03/2026	In caso di redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale , redditi diversi e locazioni brevi.
Entro il 30/04/2026	In caso di redditi di lavoro autonomo abituale e provvigioni non occasionali.
Entro il 02/11/2026	In caso di redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

ATTENZIONE → in ogni caso, il sostituto d'imposta (Ente Religioso) è tenuto a consegnare la Certificazione al percipiente (Lavoratore / Professionista) entro il 16/03/2026

ASILI NIDO

Da: Bonus Asilo Nido <InpsComunica@inps.it>

Inviato: martedì, febbraio 17, 2026 7:07:19 PM

A:

Oggetto: Assenza nella ricevuta della dispensa dall'obbligo di fatturazione

ASILI NIDO

RICEVUTA N. ____
DEL __/__/____

DATI DEL BAMBINO

Retta per frequenza Asilo Nido
Mese di _____

€ _____

Operazione esente IVA art. 10, p. 21, DPR 633/72

BOLLO

← *Semplice ricevuta su carta intestata*

ASILI NIDO

RICEVUTA N. ____
DEL __/__/____

DATI DEL BAMBINO

Retta per frequenza Asilo Nido € _____
Mese di _____

Operazione esente IVA art. 10, p. 21, DPR 633/72

*L'Ente non ha l'obbligo di emettere fattura perché ha esercitato
l'opzione ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR 633/1972*

BOLLO



L'Inps chiede di aggiungere questa specifica

I 0) Corso di «Educazione Finanziaria»

in collaborazione con *Sanpaolo Invest*



n. 2 incontri monotematici della durata di 45 minuti

date da definire!!

SCADENZARIO GENNAIO – MAGGIO 2026

SCADENZARIO Gennaio – Maggio 2026

	FISCO	LAVORO
16/03/2026	- IVA Trimestrale - Comunicazione telematica Rette Scolastiche + Asili Nido	- CU lavoro dipendente - CU lavoro autonomo occasionale
31/03/2026	Dichiarazione Recupero ICI 2006-2011	
30/04/2026	- Presentazione Dichiarazione IVA 2026 (2025) - Presentazione domanda Rottamazione-quinquies	CU lavoro autonomo abituale
16/05/2026		Versamento TFR a Fondo Tesoreria INPS per nuovi Datori di lavoro tenuti a tale adempimento ex comma 203, art. 1, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026)

Trattasi di importanti scadenze che interessano detto periodo, ferme restando le consuete scadenze ordinarie.

SAVE THE DATE

PROSSIMI INCONTRI DI STUDIO ONLINE



- Venerdì **27 marzo** - modalità Zoom | 15:00 - 17:00
Focus Bilancio - Redditi – IRAP - ISA
- Venerdì **22 maggio** - modalità Zoom | 15:00 - 17:00
Focus Versamenti Imposte e Dichiarazione IMU (30/06/2026)
- Venerdì **3 luglio** - modalità Zoom | 15:00 - 17:00
Focus Dichiarativi: Redditi, IRAP, ISA

QUESITI

Potete inviare le vostre domande
alle mail di studio già note.

In ogni caso potete fare riferimento a
info@curinarossi.it
segreteria@curinarossi.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Arrivederci al prossimo 27 Marzo 2026

